

STATUTO della

"FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA"

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e segg. c.c. e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle altre vigenti disposizioni di legge in materia, una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Fondazione diventerà quindi "FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ETS".

2. La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Roma (RM), Via Sardegna n.129. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività culturali, re-

lazionali o di scambio informativo.

Art. 3

DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

PRINCIPI ISPIRATORI SCOPO ED OGGETTO

La Fondazione è ente di diritto privato e non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità sociali ed umanitarie, collocandosi nell'ambito dei, ed ispirandosi ai, principi fondanti del credito cooperativo quali la mutualità, la solidarietà, coerentemente con i principi ispiratori che sostengono l'attività del Fondatore attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale previste in particolare dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017, lett. a), b), d), i), k) ed u), appresso descritte.

In tale ottica la Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, valorizzando il territorio e sostenendo le forze vive e moralmente impegnate che in esso operano, per l'arricchimento morale e culturale dei cittadini, in particolare dei soci e loro familiari della Banca di Credito Cooperativo di Roma.

La Fondazione può agire, altresì, in Italia e all'estero, sostenendo le popolazioni bisognose e/o sottosviluppate, anche

in caso di eventi disastrosi o calamità naturali, con interventi volti ad alleviare le sofferenze, ad elevare la dignità umana e l'educazione civile, con particolare riferimento alle categorie dei bambini, degli anziani e dei malati.

Per il raggiungimento dei predetti scopi istituzionali la Fondazione ha quindi ad oggetto:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera u) del CTS), ed in particolare l'erogazione di contributi di beneficenza nel rispetto delle finalità sopra definite sia in Italia che all'estero;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, (art. 5, lettera a) del CTS), ed in particolare promuovere progetti per il sostegno sociale e l'arricchimento morale e culturale dei soci, e loro familiari, della Banca di Credito Cooperativo di Roma;

- interventi e prestazioni sanitarie, (art. 5, lettera b) del CTS), ed in particolare istituire, acquistare, gestire, anche attraverso terzi:

- case di cura e/o case di assistenza per anziani;

- case di accoglienza per minori disagiati ovvero per altre persone disagiate;

- strutture, in genere, di accoglienza, di assistenza, di supporto ad anziani, minori ovvero persone bisognose di accoglienza, assistenza, supporto;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera d) del CTS), ed in particolare:

- promuovere ed organizzare incontri tendenti a rafforzare lo spirito di mutualità, solidarietà ed amicizia;

- svolgere e/o promuovere interventi necessari per prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale;

- svolgere e/o promuovere iniziative dirette al riconoscimento e all'effettivo rispetto delle esigenze e dei diritti delle persone indicate in precedenza;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera i) del CTS), nonché organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera

k) del CTS), ed in particolare promuovere e organizzare manifestazioni, eventi, indagini, convegni, dibattiti, consulenze nonché produrre pubblicazioni e attività editoriali (nei limiti e nel rispetto delle Leggi vigenti e comunque diverse dalla pubblicazione di quotidiani) e ogni altra utile iniziativa di informazione, formazione e aggiornamento culturale e professionale occorrente per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati.

Quanto sopra sia direttamente che indirettamente, avvalendosi dell'opera di soggetti qualificati, anche con prestazioni a favore di istituti ed enti aventi scopi analoghi, affini o complementari.

Per raggiungere gli scopi suddetti la Fondazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra descritte a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso e quindi potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà, ovvero in altro diritto reale, di immobili;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato;

c) costituire ovvero partecipare a fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;

d) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o/e beni mobili e immobili, o altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore ovvero da terzi;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;

c) dalla parte non utilizzata delle rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Art. 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) dai contributi del Fondatore e dei Partecipanti Donatori;
- e) dai ricavi delle rendite istituzionali, accessorie, strumentali connesse;
- f) dai proventi del 5 (cinque) per 1000 (mille) e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio ed il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Sia il bilancio di previsione che il bilancio d'esercizio devono essere quindi trasmessi al Fondatore, accompagnati dalla relazione di gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo per le eventuali opportune determinazioni.

Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, deve essere redatto e depositato a norma di legge.

Si applicano l'art. 13 del codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2423 e ss., C.C..

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione redige altresì il Bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività, il tutto al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, in qualunque forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riser-

ve a qualsiasi titolo durante la vita della Fondazione a norma dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio d'esercizio può essere certificato da una primaria società di revisione e certificazione.

Art. 8

FONDATORE

E' fondatore unico la Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa.

Art. 9

PARTECIPANTI DONATORI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Donatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Lo status di Partecipante Donatore dura esclusivamente per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e si perde automaticamente, senza necessità di alcuna deliberazione e/o comunicazione, in caso di morosità e/o inadempienza.

Il Fondatore può nominare Partecipanti Donatori, anche senza alcun versamento di contributi, le persone che ritenga particolarmente meritevoli per la loro presente o passata attività,

in un ambito connesso alle finalità della Fondazione.

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore legale dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sono assolutamente "gratuite", salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Solo il Presidente, il Direttore, i membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei Conti possono ricevere un compenso, esclusa comunque l'attribuzione, anche una tantum, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole

iniziative della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi membri con deliberazione approvata dal Fondatore. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente o dal consigliere all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui sopra.

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque tutti nominati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, il nuovo nominato resta in carica per il periodo residuo e scade insieme agli altri componenti.

Si applica l'art. 2.382 c.c.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Direttore della Fondazione.

Art 13

FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione; esso

provvede all'amministrazione della Fondazione, attua il piano d'attività ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio d'esercizio, la relazione consuntiva sull'attività, nonché la relazione di missione, nonché il bilancio sociale ricorrendone i presupposti;
- c) approva il piano d'attività annuale e le linee generali di sviluppo;
- d) approva l'eventuale regolamento della Fondazione;
- e) nomina il Direttore della Fondazione stabilendo natura, poteri, retribuzione e durata dell'incarico;
- f) delibera in materia di organigramma e di assunzioni del personale;
- g) delibera in ordine a convenzioni e accordi con società ed enti per attività connesse al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h) istituisce comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;

j) delibera in tutte le materie per le quali il presente Statuto non prevede la competenza di altri organi;

k) delibera, col parere vincolante del Fondatore Banca di Credito Cooperativo di Roma, in merito alle eventuali modifiche statutarie nonché allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al proprio Presidente, a propri componenti, al Direttore della Fondazione, nonché nominare procuratori.

I soggetti delegati hanno la rappresentanza legale della Fondazione nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art. 14

CONVOCAZIONE - MODALITA'

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'Organo di Controllo e al Direttore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza detto termine viene ridotto ad almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede della Fondazione, o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la

presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In ogni caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

Il Direttore della Fondazione è Segretario del Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Sovrintende allo svolgimento e al coordinamento delle attività della Fondazione, curandone la gestione organizzativa e amministrativa; dirige il personale, è responsabile del corretto funzionamento degli uffici; cura l'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Al Direttore della Fondazione è riconosciuta la rappresentanza e la firma della Fondazione nell'ambito dei poteri conferitigli.

Art. 16

L'organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore e composto al-

ternativamente da un solo membro o da un Collegio di tre membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, salvo quanto previsto dall'art. 2409 bis c.c..

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti qualora non sia nominato un soggetto incaricato di tale funzione, purché il componente, se monocratico, ovvero tutti i componenti, se collegiale, siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale

sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

Art. 17

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'ente deve a tal fine nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale scelti dal Fondatore e iscritti nell'apposito registro.

Art. 18

SCIoglimento

Quando lo scopo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o l'Ente per qualsiasi motivo, non potesse più operare, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Fondatore ne dichiara lo scioglimento.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dal Fondatore e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art.19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso oltre al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.